

COMPENSAZIONI SENZA SANZIONI

di Roberta De Marchi

L'art. 31, del D.L.n.78 del 31 maggio 2010 – titolato Preclusione all'autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi – ha introdotto – a far data dal 1° gennaio 2011 – un'ulteriore sbarramento alla compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs.n.241/97, vietandola fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 €, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

La regola
Al contribuente, titolare di crediti erariali, è preclusa ogni compensazione se prima non salda l'intero debito iscritto a ruolo, superiore a 1.500 euro, per il quale è scaduto il termine di pagamento.

La mancata osservanza del divieto comporta l'applicazione della sanzione pari al 50% dell'importo indebitamente compensato. pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato.

Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione.

Detta norma prevede che l'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi

termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3. Se

la notificazione e' stata eseguita nei termini sopra previsti ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine e' prorogato di un anno.

Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto.

Nell'ambito delle attivita' di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e' assicurata la vigilanza sull'osservanza del nuovo divieto previsto, anche mediante specifici piani operativi.

Il comunicato stampa del 14 gennaio 2011

L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 14 gennaio 2011, ha fornito precise indicazioni, in attesa dell'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Fino a tale data, le compensazioni, in presenza di ruoli scaduti superiori a 1.500 euro, non sono sanzionabili, a condizione che l'operazione di compensazione non vada a intaccare i crediti necessari per pagare i ruoli esistenti.

Fino all'approvazione del decreto
E' possibile compensare liberamente, senza sanzioni, se non si tocca anche quanto è a ruolo.
Esempio
Se il contribuente ha un ruolo scaduto per 4000 € e un credito compensabile per 10 mila €, può compensare, senza problemi, fino a 6000 €.

La piena operatività della disposizione contenuta nell'articolo 31, comma 1 del decreto legge n. 78 del 2010 secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo e per i quali è scaduto il termine di pagamento, presuppone l'adozione di un prossimo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze che disciplini le modalità di compensazione delle somme iscritte a ruolo.

Pertanto, tenuto conto che, allo stato, il contribuente titolare di crediti erariali, cui non è consentito effettuare alcuna compensazione se non assolve, preventivamente, l'intero debito per il quale è scaduto il termine di pagamento, si trova in una condizione obiettiva di impossibilità di esercitare pienamente il diritto di pagare questo debito anche mediante compensazione, l'Agenzia delle Entrate ritiene che tale ultima condizione configuri una circostanza che incide direttamente sui presupposti per l'applicazione della sanzione.

Di conseguenza, fino all'emanazione del decreto non si ritengono sanzionabili eventuali compensazioni effettuate in presenza di ruoli scaduti, sempre che l'utilizzo dei crediti in compensazione non intacchi quelli destinati al pagamento dei predetti ruoli una volta emanato il citato decreto ministeriale.

Diversamente, se il contribuente intacca ruoli scaduti, diviene comunque operativa la sanzione.

Esempio

Se il contribuente ha un ruolo scaduto per 4000 € e un credito compensabile per 10 mila €, e li compensa interamente, se non provvede al pagamento del ruolo, scatta la sanzione.

La stretta sulle compensazioni

La manovra correttiva 2010 tenta di frenare, ancora una volta, gli abusi dell'istituto della compensazione.

Già l'art. 27, commi da 16 a 20, del D.L. n. 185/2008, conv. in L. n. 2/2009, aveva previsto che *“Salvi i più ampi termini previsti dalla legge in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per il reato previsto dall'articolo 10-quater, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, l'atto di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo”*.

In pratica, la norma ha precisato che, fatti salvi i maggiori termini previsti nell'ipotesi del reato d'indebita compensazione di crediti inesistenti per importi superiori a 50.000 €¹, per il recupero di crediti utilizzati in compensazione inesistenti, l'Agenzia delle Entrate può procedere al recupero degli stessi, tramite l'emissione di un apposito atto di recupero (art. 1, comma 421, della legge n. 311/2004), entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo all'utilizzo del credito non spettante o inesistente.

In riferimento all'entrata in vigore delle nuove disposizioni e dei nuovi termini, l'art. 27, comma 17, ha puntualizzato che gli stessi si applicano *“a decorrere dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali alla data*

¹ L'art. 35, comma 7, del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006 (convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248), ha inserito una nuova fattispecie penale diretta a tutelare la fase della riscossione: il mancato versamento quale conseguenza dell'indebita compensazione con crediti inesistenti o non spettanti, aggiungendo l'art. 10-quater nell'ambito del D.Lgs. n. 74/2000, che per il richiamo operato all'art. 10-bis del D.Lgs.n.74/2000, prevede la reclusione da sei mesi a due anni chiunque per non versa le somme dovute, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

di entrata in vigore della presente legge siano ancora pendenti i termini di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633". In pratica, la nuova sanzione si applica alle violazioni commesse a decorrere dal 29 novembre 2008.

In ordine alle sanzioni, il legislatore ha modificato radicalmente il peso della sanzione, passando dal 30% ad una misura variabile (dal 100% al 200%) del credito illegittimamente compensato.

Per ciò che attiene alla riscossione coattiva il comma 19 dell'art. 27 dispone che *"In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero di cui al comma 16, anche se non definitivo, sono iscritte a ruolo ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602"*.

Pertanto, indipendentemente dall'intervenuta definitività o, meglio, inoppugnabilità dell'atto di recupero, le somme dovute a titolo di imposta, sanzione o interesse sono iscritte a ruolo a titolo definitivo per intero derogando, quindi, al principio generale della riscossione frazionata disciplinato dall'art 68 del D.Lgs. n. 546/1992.

Quanto, poi, al termine entro il quale l'Agente della Riscossione deve procedere alla notifica della cartella di pagamento, il legislatore ha previsto che si applica il termine previsto dall'art. 25, primo comma, lettera c), del D.P.R. n. 602/73 ovvero la cartella dovrà essere notificata *"entro il secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio"*.

Tale disciplina amministrativa è stata integrata dall'art. 7, comma 2, del D.L. 10.2. 2009 n. 5, conv. in L. n. 33 del 9 aprile 2009.

Tale ultima disposizione - che ha aggiunto un periodo al comma 18 dell'art. 27 del D.L. n. 185 del 2008 - ha previsto l'applicazione della sanzione nella misura massima del duecento per cento nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per un ammontare superiore a 50 mila € per ciascun anno solare.

La disposizione si applica alle violazioni commesse a decorrere dall'11.2.2009, data di entrata in vigore del citato D.L. n. 5 del 2009.

16 gennaio
Roberta De Marchi